**GUIDA PER LE DOMANDE DI MOBILITA’**

**O.M. n.106 del 29 marzo 2021 (docenti, educativi ed Ata)**

**O.M. n.107 del 29 marzo 2021 (docenti di religione)**

# LE NOVITÀ

* **Chi non può partecipare alla mobilità**

* **Attribuzione punteggio per superamento concorso 2016:**

**3**

* **A.T. su posti I ciclo**

**CHI NON PUÒ PARTECIPARE ALLA MOBILITÀ**

**1) Docenti che con la mobilità 2019/2020 e 2020/2021**

* in qualunque fase della mobilità - hanno ottenuto **una scuola indicata puntualmente** nelle preferenze

* nella fase 1 - **COMUNALE** - hanno ottenuto una scuola tramite la preferenza di distretto sub comunale;

* nella fase 2 - **da posto comune a sostegno e viceversa -** hanno ottenuto una scuola tramite preferenza di distretto **sub comunale** **nel medesimo comune di titolarità**;

* nella fase 3 **- passaggio di ruolo/cattedra -** hanno ottenuto una scuola tramite preferenza di distretto **sub comunale nel medesimo comune di titolarità.**

Il vincolo **NON** si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

* domanda condizionata
* trasferimenti d’ufficio
* beneficiari precedenze art. 13 del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub- comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

* 1. **Tutti i neoassunti con decorrenza 2020/2021** da qualunque graduatoria sia avvenuta l’assunzione

**Il vincolo non si applica** ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

* 1. **Docenti FIT assunti direttamente in ruolo con decorrenza 1° settembre 2019** per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 145/2018 ai vecchi percorsi FIT del D.Lvo 59/2017. In questa categoria rientrano i docenti assunti ai sensi del DM 631/2018.

**Il vincolo non si applica** ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

**4**

## ECCEZIONE!

Chi sono gli unici assunti con decorrenza 1° settembre 2020 che non hanno il vincolo quinquennale? **Sono i docenti avviati al percorso FIT nel 2018/2019 da GMRE pubblicate entro il 31 agosto 2018, e che hanno rinviato il periodo di prova**. Tali docenti hanno svolto il periodo di prova nel 2019/2020 con contratto a tempo determinato e sono stati assunti in ruolo con decorrenza 1° settembre 2020. Questi docenti conservano infatti la normativa vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 145/2018. Sono stati “titolarizzati” nella scuola dove hanno svolto e superato il percorso FIT e possono fare domanda di mobilità per il 2021/2022-

**IL SISTEMA SEGNALA I CASI DI BLOCCO?**

In fase di presentazione della domanda il sistema non segnala alcun blocco.

Il Sistema in sede di convalida da parte degli uffici territoriali, prospetterà un messaggio con l’indicazione che l’aspirante non può partecipare alla mobilità e sarà l’ufficio a non convalidare la domanda tranne che per i casi che fanno eccezione alla regola generale.

**Mobilità ASSISTENTI TECNICI su posti del I ciclo**

Particolare attenzione va posta nelle domande di mobilità degli assistenti tecnici interessati a chiedere i nuovi posti istituti in organico di diritto sul I ciclo dalla legge di Bilancio 2021. Si tratta di 1.000 posti che verranno assegnati nell’organico di diritto di scuole del primo ciclo, operazione che avverrà presumibilmente in un momento successivo alla presentazione delle domande. La mobilità su tali posti potrà essere richiesta pertanto utilizzando **una preferenza sintetica e indicando il gradimento per le scuole primarie e medie.**

Ai sensi dell’art. 24 comma 2 dell’OM, nella fase di assegnazione di sede, a fronte di preferenza sintetica nella domanda di mobilità e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, sono attribuiti, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:

1. Prima tutti I circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
2. Successivamente tutti gli istituti comprensivi.

Ai sensi dell’art. 25 comma 2 dell’OM, l’espressione di un codice **sintetico senza indicazioni relative ai diversi ordini di scuola**, comporta che l’assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole comprese nel codice sintetico prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado, poi gli istituti comprensivi e infine le scuole secondarie di II grado secondo l’ordine dei bollettini.

**ATTENZIONE!**

**Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che le scuole ricomprese in un codice sintetico siano prese in esame in ordine diverso, ovvero che siano escluse dall’esame** determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo di domanda indicando l’ordine di trattazione delle stesse.

Pertanto nella mobilità degli AT utilizzando i codici sintetici, **se non si vuole** concorrere per i posti del Primo ciclo, occorrerà barrare esclusivamente la tipologia “scuole secondarie di II grado”.

**Di seguito la schermata con l’ordine di gradimento:**

**7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Casella 29 Ordine di scuola da considerare per i codici sintetici:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1° |  | 2° |  | 3° |     Primarie   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 1° | | |  | | --- | | 2° | | |  | | --- | | 3° | |     Secondarie di 1° Grado   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1° |  | 2° |  | 3° |     Secondarie di 2° Grado |

**I TERMINI DELLE OPERAZIONI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Presentazione delle domande** | **Termine ultimo di comunicazione al SIDI** | **Pubblicazione dei movimenti** |
| **Docenti**  **(inclusi licei musicali)** | Dal 29 marzo  Al 13 aprile | 19 maggio | 7 giugno |
| **Personale Educativo** | Dal 15 aprile  Al 5 maggio | 19 maggio | 8 giugno |
| **IRC** | Dal 31 marzo  Al 26 aprile | 4 giugno | 14 giugno |
| **Personale ATA** | Dal 29 marzo  Al 15 aprile | 21 maggio | 11 giugno |

**8**

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina, e comunque nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

La richiesta di **revoca della domanda** può essere presentata sino a 10 gg. prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

**L’INVIO DELLE DOMANDE CON LA PROCEDURA POLIS**

Il personale interessato alla presentazione delle domande di mobilità deve utilizzare esclusivamente le funzioni a disposizione sul sito [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it/) nell’area “Istruzione” e nella sezione **“Istanze online”** *nell’apposita sezione* **MOBILITÀ** *del sito* **INTERNET del Ministero dell’Istruzione.**

Con la stessa funzione **“Istanze online”** si devono predisporre e inserire anche **tutte le autocertificazioni** che vanno allegate alla domanda. Non è possibile presentare **documentazione cartacea al posto delle autocertificazioni.**

Le uniche **documentazioni cartacee che si devono consegnare alla scuola** entro il termine di presentazione delle domande, sono quelle relative alle **certificazioni mediche/di carattere sanitario,** quelle riferite alla Legge 104/92, alle situazioni da documentare con certificati rilasciati da autorità militari e dal MAECI e alle dichiarazioni che non possono essere rese dai diretti interessati (es. dichiarazione di altri fratelli di impossibilità di assistenza al genitore)*.* Queste certificazioni possono in alternativa, **essere allegate alla domanda on line in formato elettronico (file PDF).**

***L’esito della domanda di mobilità*** è consultabile dal personale attraverso l’apposita funzione disponibile su Istanze On Line.

**ATTENZIONE**

La procedura “Istanze online” è consentita esclusivamente per le **domande volontarie** presentate entro i termini fissati dall’OM.

Le domande del personale dichiarato soprannumerario o assunto a tempo indeterminato con nomina giuridica dopo i termini di presentazione della domanda Polis, devono essere presentate con modalità cartacea.

|  |
| --- |
| **NOTA BENE**  **Sul modello di domanda deve essere indicata** nella sezione “documenti allegati” **tutta la documentazione che si presenta**, sia quella predisposta tramite la procedura POLIS (che sarà inviata via web), sia quella che si deve consegnare alla scuola in formato cartaceo*.*  È possibile **stampare copia** della domanda inviata. Gli interessati ricevono la **notifica della domanda inviata. Le domande inviate possono essere modificate** entro il termine di scadenza. La domanda modificata deve essere **nuovamente confermata e inviata.** |

**CASI PARTICOLARI**

Il personale destinatario di ***assunzione giuridica a tempo indeterminato ha 5 giorni*** di tempo dalla nomina per presentare in ***formato cartaceo*** la domanda di trasferimento, nel rispetto dei termini ultimi di comunicazione al SIDI.

*Il personale individuato* ***perdente posto*** *successivamente alla scadenza dei termini ha* ***5 giorni di tempo dalla notifica*** *per presentare* in ***formato cartaceo*** *la domanda di trasferimento e/o di passaggio. Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate entro i termini.*

Nelle domande di mobilità non possono essere richieste sezioni associate, a meno che siano sezioni associate di scuole con sede principale in provincia diversa (che, in questo caso, vengono considerate sedi autonome).

Il personale che presta servizio in una sezione staccata posta in provincia diversa da quella di titolarità e chiede trasferimento per una scuola situata nella provincia di titolarità (compresa la scuola da cui dipende la sezione) partecipa **alla mobilità interprovinciale.**

Nel caso in cui, invece, chieda trasferimento per una scuola della provincia in cui è ubicata la sezione staccata in cui presta servizio partecipa alla **mobilità provinciale,** anche se l’operazione implica il cambio di titolarità da una provincia all’altra.

**VINCOLO TRIENNALE**

Il CCNL 2016/18 (art.22, c.4, lett. a1) ha disposto che i docenti possono presentare istanza di mobilità volontaria, **non prima dei tre anni dalla precedente domanda qualora abbiano ottenuto una delle scuole richieste.**

Il CCNI sulla Mobilità, all’art. 2, ha regolamentato l’applicazione di quanto previsto dal CCNL. Pertanto, chi presenta domanda di mobilità per il 2021/2022 sarà soggetto al vincolo triennale nei seguenti casi: A. Mobilità a domanda **in qualunque fase dei movimenti**, **ottenuta con preferenza puntuale di**

**scuola;** **10**

1. Trasferimento a domanda **nella fase comunale** dei movimenti, **ottenuto con preferenza sintetica del codice di distretto sub-comunale all’interno dello stesso comune di titolarità;**
2. Trasferimento a domanda **da posto comune a sostegno (o viceversa)** nel medesimo comune di titolarità **ottenuto con preferenza sintetica del codice di distretto sub comunale** (trasferimento nel medesimo comune - II fase)
3. Passaggio a domanda nel medesimo comune di titolarità **ottenuto con preferenza sintetica del codice di distretto sub-comunale** (Passaggio di ruolo o di cattedra nel medesimo comune - III fase)

Nei casi sopra descritti la prossima domanda di mobilità potrà essere presentata solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25.

**Il vincolo triennale NON si applica:**

* ai movimenti in caso di domanda condizionata ovvero per i trasferimenti d’ufficio.

* ai movimenti dei docenti beneficiari di precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, che ottengono la mobilità
  1. su scuola richiesta puntualmente ma appartenente ad un comune diverso da quello di precedenza

(in qualunque fase della mobilità)

* 1. su scuola richiesta con preferenza di distretto sub-comunale diverso da quello di precedenza (nei trasferimenti/passaggi all’interno del comune di titolarità)

**ATTENZIONE!**

Il blocco **NON scatta** per la preferenza **sintetica “comune**” anche nel caso in cui nel comune ci sia una sola scuola.

**LE FASI E L’ORDINE DELLE OPERAZIONI**

**LE FASI**

Il CCNI ripristina per il personale docente, **le tre fasi**: comunale, provinciale, interprovinciale.

1. **fase**: Trasferimenti all’interno del comune
2. **fase**: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
3. **fase**: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

**11**

### L’ORDINE DELLE OPERAZIONI

**Allegato 1**

* L’ordine delle operazioni è precisato nell’Allegato 1 del CCNI
* I movimenti sono preceduti dall’indicazione puntuale delle **operazioni propedeutiche** che gli uffici devono eseguire manualmente prima dell’avvio delle procedure di mobilità con il sistema informativo riguardanti:
  + la sistemazione dei titolari delle scuole oggetto di dimensionamento, l’assegnazione della titolarità ai docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, i passaggi dei docenti alle scuole carcerarie **(con domanda cartacea),** l’assegnazione della sede al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, le restituzioni ai ruoli di provenienza ecc.

* Nelle tre fasi sono distinti:
  + i trasferimenti **all’interno del comune** (dal movimento A1 al movimento G per la I Fase)
  + i trasferimenti **tra comuni della stessa provincia** (dal movimento A al movimento H bis per la II Fase)
  + i trasferimenti interprovinciali e **i passaggi provinciali e interprovinciali** dal movimento **a)** al movimento **d)** per la III Fase

**ATTENZIONE!**

Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune (e viceversa) è effettuato nella **seconda fase anche per scuole dello stesso comune di titolarità**.

Ne deriva che se nell’ordine di preferenza si richiedono sia posti comuni che posti di sostegno, le preferenze relative a scuole o a distretti sub comunali del comune di titolarità verranno esaminate, nella fase I, solo con riferimento alla tipologia di posto di titolarità.

**I POSTI**

**I POSTI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ**

Sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti e le cattedre che risultano vacanti nell’organico dell’autonomia per l’a.s.2020/2021 comunicati dall’ufficio territoriale al sistema informativo nei termini fissati dall’Ordinanza *(termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande e dei posti).*

* Si tiene conto delle **cattedre e dei posti**:
  + che si rendono vacanti a seguito di variazioni dello stato giuridico del personale (es.: **12**dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.);
  + che sono istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia e che sono sprovvisti di personale titolare, compresi quelli derivanti dall’istituzione di nuovi indirizzi di studio e quelli del potenziamento;
  + già vacanti e non coperti da personale a tempo indeterminato;
  + che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del personale soprannumerario della provincia.

**I POSTI NON DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ**

Non sono disponibili:

* I posti vacanti che non sono stati comunicati in tempo utile al sistema informativo
* I posti che prima delle operazioni di mobilità sono assegnati al personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli (art. 7 CCNI)
* I posti e le cattedre di servizio nell’a.s.2019/2020 dei docenti avviati ai percorsi FIT da GMRE nell’a.s.2018/2019 e hanno rinviato il percorso o lo stanno rifacendo per esito sfavorevole nel primo anno.

**I POSTI DISPONIBILI PER LA MOBILITÀ DELLA III FASE**

Alla terza fase è attribuito il **50% dei posti** disponibili nell’organico provinciale, dopo aver sistemato **l’esubero provinciale** tenendo distinte le tipologie di **posto comune e di sostegno**. Il restante **50%** è attribuito alle **assunzioni.**

La mobilità relativa alla terza fase, si realizza nel corso del triennio di validità del CCNI, secondo le seguenti aliquote:

**ALIQUOTE DEI POSTI PER LA MOBILITÀ E LE ASSUNZIONI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accantonamento** | **2021/22** |
| **Assunzioni** | 50% |
| **Territoriale** | 25% |
| **Professionale** | 25% |

|  |
| --- |
| **ATTENZIONE! *Come si calcolano i contingenti?***    Il **calcolo dei contingenti** viene effettuato arrotondando all’unità successiva il resto decimale più alto.    L’eventuale posto dispari, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; **nel 2021/22 viene assegnato alla mobilità.**    Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Vedi la tabella esemplificativa del calcolo. |

**13**

**TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anno scolastico 2021/22 (posto dispari destinato alla mobilità)** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Posti totali disponibili | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Posti destinati alla  immissione in ruolo (aliquota | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| di cui 50% destinati ai trasferimenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

I posti e le cattedre che si rendono disponibili per i trasferimenti interprovinciali, per i passaggi di cattedra in uscita e per i passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado (es. dal ruolo ITP a quello dei docenti laureati) **incrementano gli accantonamenti per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi nel limite delle percentuali indicate.**

Nel caso in cui non venga esaurita l’aliquota dei posti destinata ai trasferimenti interprovinciali i posti residui sono destinati alla mobilità professionale.

Qualora l’aliquota dei posti destinata alla mobilità professionale non venga completamente utilizzata, i posti residui sono destinati alla mobilità territoriale interprovinciale.

Per le classi di concorso per le quali esistano docenti in **esubero nazionale** la mobilità si effettua sul 100% delle disponibilità al **termine della II fase.** Pertanto il Sistema non procede all’accantonamento preventivo dei posti delle assunzioni in ruolo. Solo al termine delle operazioni di tutte le operazioni le disponibilità residue per ciascuna provincia saranno disponibili per le assunzioni in ruolo.

# TRATTAMENTO DELLE DOMANDE

Devono essere presentate **domande distinte** per la mobilità **territoriale e professionale**:

* una sola domanda di **trasferimento** provinciale e/o interprovinciale
* una sola domanda di **passaggio di ruolo** (per un solo ruolo - art. 4 co. 6 del CCNI) provinciale e/o interprovinciale
* una distinta domanda di **passaggio di cattedra** provinciale e/o interprovinciale per ciascuna classe di concorso richiesta
* la domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo - art. 4 co. 6 del CCNI) prevale rispetto ai **14** trasferimenti
* per i passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità delle classi di concorso richieste indicato nella domanda
* qualora siano presentate contestualmente sia domanda di trasferimento sia più domande di passaggio il movimento viene accolto secondo i seguenti criteri:
  + in caso di presentazione di domande di **trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo**, il conseguimento del **passaggio di ruolo prevale** sul trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti
  + in caso di richiesta contestuale di **trasferimento e passaggio di cattedra** si deve **precisare a quale dei due movimenti si intende dare la priorità**, e in assenza di indicazione prevale il passaggio di cattedra
  + in caso di richiesta **più passaggi di cattedra** si segue **l’ordine di priorità indicato** nella domanda, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze

# LE PREFERENZE

Le preferenze, complessivamente per un numero non superiore a **15 scuole ed istituti di ogni ordine e grado** debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo domanda.

|  |
| --- |
| **ATTENZIONE!**  - Le 15 preferenze si riferiscono **complessivamente** sia alla **mobilità provinciale** che **interprovinciale.** Pertanto, nella stessa domanda è possibile esprimere preferenze relative alla **provincia di titolarità e/o ad altra/altre province.**  Poiché le preferenze verranno trattate esattamente nell’ordine indicato dal docente, coloro che desiderano prioritariamente cambiare la provincia di titolarità dovranno esprimere preferenze di scuola relative a tale provincia prima di indicare eventualmente anche preferenze della provincia di titolarità |

**15**

**CRITERI PER IL TRATTAMENTO DELLE PREFERENZE**

* le preferenze sono esaminate secondo l’ordine in cui sono riportate nella domanda
* la mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale

➢ in base all’ordine delle operazioni previsto nell’Allegato 1 i movimenti possibili (trasferimenti e passaggi) sono disposti, per ciascuna preferenza, considerando le precedenze e il più alto punteggio. A parità di precedenza prevale il punteggio, a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

**Possono essere espresse**

**1.Preferenze puntuali:** relative a singole istituzioni scolastiche

Gli aspiranti scelgono dal sistema la scuola secondo l’esatta definizione riportata nei Bollettini Ufficiali con il relativo codice

**L’organico unico dell’autonomia scolastica**

La **titolarità dei docenti su scuola è attribuita con riferimento all’intera istituzione scolastica**, a cui è stato assegnato **un unico codice meccanografico**, per tutte le sedi facenti capo alla scuola, anche situate in comuni diversi, e per tutti i percorsi e gli indirizzi di scuola secondaria. Pertanto il **codice esprimibile è quello della sede di organico**.

Sono **esclusi** dall’applicazione dell’organico unico e, di conseguenza, sono mantenuti distinti i codici e distinte titolarità dei docenti per:

➢ **Centri territoriali per l’istruzione degli adulti riorganizzati nei CPIA**

* In caso di **preferenza puntuale** si deve esprimere lo specifico codice;
* In caso di **preferenza sintetica,** qualora si aspiri ad ottenere il movimento su posti degli adulti, si deve barrare l’esplicita richiesta presente nel modulo domanda;
* Nel caso di CPIA con organici in Province diverse, la preferenza sintetica comprende solo ed esclusivamente i posti degli ex CTP ubicati nella specifica provincia richiesta con il codice sintetico.

➢ **Corsi serali**

* I posti dei corsi serali vanno richiesti utilizzando lo specifico codice puntuale.
* Se si utilizzano i codici sintetici, queste tipologie di cattedre, devono essere richieste espressamente barrando l’apposita casella del modulo domanda.

**In questo caso la richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse.**

* I docenti che desiderano il trasferimento, **nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale**, devono chiederlo espressamente attraverso il codice corrispondente al corso serale.
* Analogamente coloro che desiderano il trasferimento **dal corso serale al corso diurno, nell'ambito dello stesso istituto**, devono chiederlo espressamente utilizzando il relativo

codice. **16**

* Questi trasferimenti sono **disposti con precedenza** rispetto ai trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
* Con riferimento alle preferenze sintetiche se è stato chiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
  + corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino
  + corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino
* La **cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale** (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.

➢ **Strutture ospedaliere, Sedi carcerarie, Posti di lingua slovena, Licei europei, Scuole speciali** Tali posti sono richiedibili mediante l’indicazione del codice della scuola sede di organico docenti risultante dai bollettini.

• Nel caso si utilizzino preferenze sintetiche **occorre farne esplicita richiesta** barrando l’apposita casella del modulo domanda.

**ATTENZIONE!**

I **posti delle scuole carcerarie della primaria** posso essere richiesti come passaggio dai docenti titolari di posto comune privi di titolo specifico attualmente utilizzati **per almeno due anni compreso l’anno in corso.** La domanda si presenta in forma cartacea all’Ufficio scolastico competente.

**2.Preferenze sintetiche**

Si indicano con il codice del **Distretto o Distretto sub comunale per i comuni costituiti da più distretti**, del **Comune**, della **Provincia**.

In questo modo possono chiedere con una sola preferenza, tutti gli istituti ubicati nell’area territoriale di interesse. In tal caso l’assegnazione avverrà secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale delle scuole.

**ATTENZIONE!**

Non sono comprese nelle preferenze sintetiche relative al comune le **piccole isole** che devono essere richieste espressamente. Diversamente se viene richiesto il codice **dell’intera provincia**, il docente può essere trasferito **anche nelle piccole isole.** Il codice sintetico della provincia comprende, infatti, il “DISTRETTO ISOLE DELLA PROVINCIA” nel quale sono raggruppati i comuni isolani della provincia.

In caso di presentazione **di domanda condizionata** al permanere della posizione di perdente posto, si può, invece, indicare anche il comune, o il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola di titolari.

**COME SONO TRATTATE LE PREFERENZE**

**IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI POSTO**

È possibile chiedere di essere trasferiti, **indicando l'ordine di preferenza** (sono presenti nel modulo domanda apposite caselle) e **per le stesse sedi richieste, sia su posti di sostegno sia su posto comune 17****o classe di concorso.**

* Per le **preferenze puntuali** (singola scuola) sono progressivamente esaminate, secondo l'ordine richiesto, le varie tipologie di posto esistenti in ciascuna scuola

*Ad* ***esempio*** *se si chiede:* ***1 posto comune - 2 sostegno:*** *il sistema verificherà se è disponibile nella scuola richiesta un posto comune o un posto di sostegno prima di cercare una disponibilità nella preferenza successiva.* ***Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto di sostegno disponibile nella prima scuola richiesta anche se nella seconda scuola è presente una disponibilità di posto comune.***

* Per le **preferenze sintetiche** (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica e successivamente sono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato nelle caselle del modulo domanda;

Ad **esempio** se si chiede: **1 posto comune - 2 sostegno:** *il sistema verificherà in tutte le scuole comprese nella preferenza sintetica se è disponibile un posto comune prima di cercare una disponibilità di sostegno.* ***Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto comune disponibile nell’ultima scuola compresa nella preferenza sintetica anche se nella prima scuola è presente una disponibilità di sostegno***

• **nell’ambito del sostegno (per infanzia, primaria e secondaria di I grado)**, sono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda (psicofisici, udito, vista).

**ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE PER I TITOLARI SU SCUOLA (art. 11-12 del CCNI)**

Per la scuola secondaria sono costituite le seguenti tipologie di cattedre:

* **Cattedre interne all’organico dell’autonomia**, che possono essere anche articolate su sedi diverse dell’istituzione scolastica. Al comma 5 dell’art. 3 del CCNI è stato previsto che l’assegnazione sui posti disponibili nell’istituzione scolastica ubicati in **comune diverso** rispetto a quella sede di organico è effettuata con i criteri definiti dalla **contrattazione d’istituto salvaguardando la continuità didattica e i criteri di maggior punteggio.** Sono salvaguardate le **precedenze** previste all’art. 13 del CCNI.
* **Cattedre esterne con completamento su scuola diversa.** I docenti interessati alla mobilità anche su cattedre orario esterne devono farne **esplicita richiesta** nella domanda. **Si possono costituire** cattedre orario esterne tra scuole appartenenti allo stesso comune o anche a comuni diversi.

Le **modalità di assegnazione delle cattedre orario**, sia nei movimenti a domanda, sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

* in caso di **preferenza puntuale** sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
  1. le cattedre interne alle scuole;
  2. le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
  3. le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;
* in caso di **preferenza sintetica** sono esaminate in stretto ordine sequenziale e per ciascuna scuola compresa nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino: a) le cattedre interne;
  1. le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
  2. le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi. **18**

**E’ stata ripristinata la possibilità di richiedere COE solo nel comune o anche COE tra comuni diversi.**

**NOTA BENE**

Il docente titolare su COE sarà automaticamente riassorbito su cattedra interna, nella scuola di titolarità, se si libera o si costituisce il posto intero in tale scuola. **Tale riassorbimento non è un movimento di cui si abbia riscontro negli esiti della mobilità e pertanto, qualora dopo il riassorbimento, la COE risulti libera, il Sistema informativo nel pubblicare le disponibilità della scuola, evidenzierà che trattasi di COE e non di cattedra interna**.

I titolari di cattedra costituita su più scuole, se desiderano il trasferimento nella scuola di completamento devono presentare domanda di trasferimento

Gli abbinamenti delle cattedre costituite su più scuole possono essere **modificati negli anni scolastici successivi**. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

# POSTI DI SOSTEGNO

**POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE**

**E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO**

I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati mediante **trasferimento**, solo agli insegnanti in possesso del corrispondente **titolo di specializzazione/studio**. Per il sostegno nella scuola dell’**infanzia, primaria e secondaria di I** grado sono previste le seguenti **tipologie di posti** a cui possono accedere i docenti forniti del corrispondente titolo:

**19**

* sostegno per minorati psicofisici
* sostegno per minorati dell’udito
* sostegno per minorati della vista

Nella **scuola secondaria di II grado** è prevista **l’area unica di sostegno,** senza distinzione tra le diverse minorazioni.

Il trasferimento ai posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato comporta, per chi proviene da posto comune, **l’obbligo di permanenza** per almeno un **quinquennio**.

Le operazioni di mobilità in ingresso sul sostegno e in uscita dal sostegno vengono effettuate **nella II fase, (anche se sullo stesso comune)** e dopo aver trattato i trasferimenti dei docenti sulla tipologia di posti di titolarità.

Nella **scuola secondaria di I grado**, al fine di aumentare la disponibilità, ed in considerazione della specificità dell’attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le **strutture ospedaliere e carceri**, **è prevista una priorità**, in tutte le fasi della mobilità territoriale per i docenti **che abbiano almeno tre anni, incluso l’anno incorso,** di servizio in tali sedi.

Anche per i **corsi serali e per i CPIA** è prevista la precedenza in tutte le fasi della mobilità territoriale per i docenti che abbiano maturato **almeno tre anni di servizio utile, ivi incluso l’anno in corso,** in tali sedi.

**ATTENZIONE!**

Il trasferimento in entrata sul sostegno o in uscita dal sostegno interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune di titolarità (anche se il movimento avviene nell’ambito della medesima scuola).

**IL COMPIMENTO DEL QUINQUENNIO**

Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla **decorrenza giuridica** dell’assunzione o del passaggio di ruolo e **si considera l’anno scolastico in corso** al momento di presentazione della domanda (art. 23 comma 8 del CCNI).

* L’obbligo di permanenza **non si applica** nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno o che pertanto mantengono il diritto alle precedenze II e V per il rientro nella scuola e nel comune (art. 23 comma 7 del CCNI)
* Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato il servizio prestato nelle predette scuole/posti è considerato **utile per il compimento del quinquennio** su posto di sostegno, e viceversa - intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio (art. 23 comma 7 del CCNI)
* I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, **ma solo di completarlo.** (art. 23 co. 3 ultimo periodo)

|  |
| --- |
| **ATTENZIONE!**  **Docenti che non hanno terminato il quinquennio**  L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento e il passaggio di ruolo solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione (art. 23 c. 9 del CCNI)  I docenti che ottengono il **passaggio di ruolo su posti di sostegno** sono obbligati a permanere per un quinquennio sul posto di sostegno nel nuovo ruolo - il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo - (art. 23 co.11 del CCNI).  I docenti della scuola secondaria di II grado durante il quinquennio di permanenza sul sostegno possono chiedere il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo nell'ambito dell’area unica di sostegno (es. docenti diplomati della scuola secondaria di II grado - ITP - che transitano nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado).  I docenti di sostegno che non hanno terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare alla mobilità (trasferimenti e passaggi) su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio. |

**20**

L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che **ha terminato il quinquennio** di permanenza **può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni** quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato **ovvero di sostegno**, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione

**IL TRASFERIMENTO DA E VERSO I POSTI DI SOSTEGNO**

**Il trasferimento è disposto con le seguenti modalità**:

* I trasferimenti provinciali dei titolari sui posti di **sostegno** che chiedono di transitare sui posti comuni e viceversa, sono effettuati successivamente ai trasferimenti provinciali per la stessa tipologia di posto.
* Fanno eccezione i trasferimenti provinciali, anche da sostegno a posto comune o viceversa, dei beneficiari di una delle **precedenze** previste nell’art. 13 del CCNI, che sono effettuati contestualmente.
* Per le **preferenze puntuali** (singola scuola) sono progressivamente esaminate, secondo l'ordine richiesto, le varie tipologie di posto esistenti nelle scuole indicate.

*Ad* ***esempio*** *se si chiede:* ***1 posto comune - 2 sostegno****: il sistema verificherà, nell’ordine indicato, se è disponibile nella prima scuola richiesta un posto comune o un posto di sostegno prima di cercare una disponibilità nella preferenza successiva (scuola).*

***Attenzione: ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto di sostegno disponibile nella prima scuola richiesta anche se nella seconda scuola è presente una disponibilità di posto comune.***

* Per le **preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia)** viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per **tutte le scuole** comprese nella provincia e successivamente sono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato nelle caselle del modulo domanda;

*Ad* ***esempio*** *se si chiede:* ***1 posto comune - 2 sostegno****: il sistema verificherà in tutte le preferenze sintetiche se è disponibile un posto comune prima di cercare una disponibilità di sostegno.*

***Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto comune disponibile nell’ultima scuola anche se nella prima scuola della preferenza sintetica è presente una disponibilità di sostegno*.**

Nell’ambito del sostegno sono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo di

domanda (psicofisici, udito, vista).

# LE PRECEDENZE

**PRECEDENZA I**

**Disabilità e gravi motivi di salute**

- Al personale **non vedente** ed **emodializzato** è riconosciuta la **precedenza assoluta nei trasferimenti e nei passaggi,** indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza.

**PRECEDENZA II** **22**

**RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ/INCARICO**

Il personale **trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda**, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) **ha diritto** al rientro, per **otto anni**, **con precedenza** nella scuola, circolo o istituto o nel comune da cui è stato trasferito perché soprannumerario.

La precedenza è riconosciuta nella **prima fase** delle procedure di trasferimento a condizione che il posto o la cattedra si renda disponibile per i trasferimenti relativi ad uno degli **otto anni** scolastici successivi all’individuazione della soprannumerarietà.

Si applica esclusivamente per la **tipologia di posto** (comune/cattedra, sostegno) e per la **scuola** dove l’interessato era titolare o ex incaricato triennale al momento dell’individuazione come soprannumerario, alle seguenti **condizioni**:

1. essere stato **trasferito d’ufficio** senza aver presentato domanda, oppure essere stato **trasferito a domanda condizionata;**
2. **avere chiesto** in ognuno degli **8 anni successivi**, come **prima preferenza**: ➢ **la scuola** di precedente titolarità/incarico (preferenza puntuale) *oppure*

➢ **il comune o distretto** comprensivi di tale scuola (preferenza sintetica)

**ATTENZIONE**

La precedenza si applica alla **prima fase dei trasferimenti**, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, richiesta

In caso di **preferenza sintetica** la precedenza si applica **esclusivamente per l’istituzione scolastica e tipologia di posto di ex titolarità** che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre scuole comprese nella preferenza sintetica.

**PRECEDENZA III**

**Personale in situazione di handicap e che ha bisogno di particolari cure continuative**

La precedenza, **nell’ambito di ciascuna delle tre fasi dei trasferimenti è riconosciuta nell’ordine**:

1. **art. 21 legge 104/92:** al personale in situazione di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50.

Tale personale usufruisce della **precedenza in ciascuna delle tre fasi**. Nella seconda e terza fase può usufruire della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza o distretto su comunale a condizione che abbia espresso come prima preferenza tale comune oppure una o più scuole comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

1. **gravi patologie:** al personale **(non necessariamente disabile)** bisognoso di particolari cure a carattere continuativo (ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia).

**La precedenza è riconosciuta all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura** a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più scuole o distretti compresi nel comune in cui esiste il centro di cura specializzato ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima delle altre preferenze. **Per tale personale la precedenza si applica solo tra distretti diversi dello stesso comune.**

La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle

unità sanitarie locali. La certificazione deve riportare l'assiduità della terapia e la sede dell'istituto nel quale viene effettuata.

1. **art. 33 co. 6 legge 104/92:** al personale handicappato maggiorenne in situazione di gravità. Tale personale usufruisce della **precedenza in ciascuna delle tre fasi**. Nella seconda e terza fase può usufruire della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza o distretto su comunale a condizione che abbia espresso come prima preferenza tale comune oppure una o più scuole comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

**NOTA BENE**

Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui nel comune non siano presenti scuole esprimibili **è possibile indicare una scuola di un comune viciniore** ovvero **una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.**

*Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.*

**PRECEDENZA IV**

**PERSONALE CHE ASSISTE SOGGETTI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**

**ART. 33 CO. 5 E 7 DELLA LEGGE 104/92**

La precedenza è riconosciuta nella **I Fase (limitatamente ai Distretti diversi dello stesso Comune)** e **nella II e III fase** al personale che assiste nell’ordine:

1. **ai genitori** che prestano assistenza **al figlio, anche adottivo,** disabile con handicap permanente in situazione di gravità. **N.B.**
   * *Per i* ***figli di qualunque età*** *la precedenza è riconosciuta anche se la situazione di handicap grave* ***non ha carattere permanente*** *purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande*
   * *In caso di genitori scomparsi o totalmente inabili,* ***al fratello o alla sorella convivente*** *con il familiare disabile con handicap permanente in situazione di gravità, a cui presta assistenza*
   * ***Al personale*** *che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, esercita la* ***tutela legale*** *nei confronti di persona disabile con handicap permanente in situazione di gravità.*
2. **al personale** che assiste **il coniuge** o la parte dell’unione civile portatore di handicap permanente in situazione di gravità;

Nella I fase **(limitatamente ai distretti diversi dello stesso comune)** e nella II Fase la precedenza è riconosciuta:

* + **al solo figlio** che assiste come **“referente unico” un genitore** con handicap permanente in situazione di gravità e alle tre seguenti condizioni:
    - **Impossibilità del coniuge** di provvedere l’assistenza per motivi oggettivi;
    - **Impossibilità di ciascun altro figlio** di effettuare l’assistenza al genitore disabile per motivi esclusivamente oggettivi che non consentono l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico, (da documentare con autodichiarazione).

L’**autodichiarazione** degli altri figli non è necessaria se il figlio che chiede di fruire della precedenza in qualità di referente unico, è anche **l’unico figlio che convive con il genitore** disabile (da documentare con dichiarazione personale). La **convivenza con il genitore disabile** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come condizione sufficiente ad attestare l’effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò **24** anche in presenza di altri figli che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore.

Nella **nota n. 8** è precisato che sono **equiparate alla convivenza** le situazioni in cui il genitore disabile e il figlio che lo assiste hanno la residenza nello stesso comune, stesso indirizzo, e stesso numero civico anche se in interni diversi (Circ. Min. del Lavoro 18.2.2010, prot. 3884).

* + - **Essere l’unico figlio** che ha chiesto di fruire **per l’intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità di **una** delle seguenti tipologie di congedo:
      * **3 giorni di permesso retribuito** mensile per l’assistenza
      * **Congedo straordinario** di cui all’art. 42, co. 5 del DLgs 151/2001

La condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, **può essere attestata con** **dichiarazione personale** in cui si afferma, *come prevede l’ordinanza:*

* + - * + ***di essere l'unico soggetto*** *che ha chiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso* ***oppure***
        + *che* ***nessun altro parente*** *o affine ha fruito dei permessi nel corrente anno scolastico*

**In mancanza anche di una sola delle tre condizioni richieste dal CCNI** la fruizione della precedenza da parte del figlio referente unico è rinviata alla mobilità annuale, analogamente a quanto già previsto per la mobilità interprovinciale.

**NOTA BENE**

Per poter fruire della precedenza, **l’attività di assistenza deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.**

Gli interessati sono, pertanto, **obbligati a dichiarare** entro tale termine **l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza** e la conseguente perdita del diritto alla precedenza sia nella domanda di trasferimento sia ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei soprannumerari.

La precedenza per l’assistenza ai familiari disabili con handicap permanente in situazione di gravità, è riconosciuta **esclusivamente alle seguenti condizioni:**

3. Al **personale che assiste i genitori**

La precedenza si applica **ai trasferimenti provinciali** verso **il comune, o il distretto sub comunale in caso di comune con più distretti,** o in assenza di posti richiedibili, il comune viciniore, **in cui è domiciliato il genitore disabile.**

**La precedenza si applica alla condizione** che venga espressa come prima preferenza, la preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale di assistenza. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa.

**L’indicazione della preferenza sintetica** del comune o del distretto sub comunale **è obbligatoria.** Diversamente la precedenza non verrà riconosciuta e le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Solo successivamente alla predetta preferenza sintetica, è possibile, eventualmente, indicare altre preferenze relative ad altri comuni.

**LA DOCUMENTAZIONE**

La condizione di handicap in situazione di gravità deve essere documentata con certificazione.

Nella **nota n. 9** è precisato che se la **certificazione** della situazione di grave disabilità viene **rilasciata successivamente al 1° settembre**, sono valide anche le richieste di permesso mensile retribuito presentate dopo l’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

**CERTIFICAZIONI DELLO STATO DI DISABILITÀ**

Lo **stato di disabilità** deve essere documentato con **certificazione** o copia autenticata **rilasciata dalle specifiche commissioni mediche delle ASL.**

Per le persone disabili di cui **all'art. 21**, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, sia la situazione di disabilità sia il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/50.

Per le persone **disabili maggiorenni di cui** **all'art. 33, comma 6** nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità.

Per le **persone disabili assistite** di cui all’**art. 33, commi 5 e 7,** nelle certificazioni deve risultare sia la **situazione di gravità con carattere permanente** sia la necessità di una **assistenza, globale e permanente.** Inoltre:

* si deve comprovare che il disabile **non è ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati con **dichiarazione personale** ai sensi del D.P.R. 445/2000;
* la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere **carattere permanente**.

Tale disposizione non si applica in caso di **figli disabili di qualunque età** per i quali **la precedenza è riconosciuta** anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande;

* La situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata con certificazione del medico di base (art.4 comma 5 lettera c dell’OM).

Per le persone bisognose di **cure continuative** per grave patologia nelle **certificazioni rilasciate dalle competenti ASL** deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata

|  |
| --- |
| **ATTENZIONE!**  Se le commissioni non si pronunciano **entro 45 giorni** dalla domanda, si deve **documentare la disabilità**, **in via provvisoria**, con certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato.  Per le **patologie oncologiche** deve essere presentata la certificazione provvisoria se le commissioni non si pronunciano entro **15 giorni** dalla domanda.  L’accertamento provvisorio è efficace fino all'emissione di quello **definitivo** che deve essere obbligatoriamente presentato **entro 10 giorni** dalla ricezione. |

**6**

**IL RAPPORTO DI PARENTELA/AFFIDAMENTO**

Il rapporto di parentela, adozione, affidamento, coniugio con il soggetto disabile deve essere comprovato con **dichiarazione personale** da allegare alla domanda.

**ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE**

L’attività di assistenza con carattere di unicità al genitore disabile deve essere documentata con: **dichiarazione personale** redatta ai sensi del DPR 445/2000;

* **dichiarazione personale da parte ciascun altro figlio** da cui risulti l’impossibilità di assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive che non consentono l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
* **dichiarazione personale** di **non ricovero** a tempo pieno del genitore assistito in istituto specializzato.

La **convivenza con il genitore** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come **condizione sufficiente** ad attestare l’effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò **anche in presenza di altri figli** che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore

**FRATELLO O SORELLA DISABILE**

Il fratello o la sorella **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità e che assistono il medesimo in quanto i genitori sono scomparsi o totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n.

233/2005), devono comprovare:

* lo stato di **totale inabilità dei genitori** con idonea **documentazione;**
* la **residenza o il domicilio** del fratello disabile assistito con **dichiarazione personale** nella quale deve risultare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità.

**PRECEDENZA V**

**RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ/INCARICO**

La precedenza è riconosciuta nella **seconda fase** delle procedure di trasferimento, a condizione che nel comune di precedente titolarità/incarico o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino, il posto o la cattedra si renda disponibile per i trasferimenti relativi ad uno degli **otto anni scolastici successivi** all’individuazione della soprannumerarietà.

Si applica al personale trasferito d’ufficio **senza aver prodotto domanda** o **trasferito a domanda condizionata**, beneficiario della **precedenza II che ha chiesto** in ognuno degli **otto anni successivi** come prima preferenza, la scuola, il distretto o il comune dal quale è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata o, in assenza di posti richiedibili, quello più vicino secondo le tabelle di **27** viciniorietà.

*Per* ***posto richiedibile*** *si intende l'esistenza nel comune di una scuola corrispondente al ruolo di appartenenza, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o cattedra assegnabile per trasferimento.*

**ATTENZIONE!**

**NOTE COMUNI ALLE PRECEDENZE II e V**

Non sono riconosciute, nei casi di avvenuta **modifica della provincia di titolarità,** per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

L’obbligo quinquennale di permanenza sul **sostegno** non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata da posto comune/cattedra a posto di sostegno.

In caso di **più aventi diritto**, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria, indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra. **Si perde il diritto alla precedenza** se non si indica nell'apposita casella del modulo di domanda la scuola o il centro territoriale da cui si è stati trasferiti negli ultimi otto anni, e **se non si allega la dichiarazione** in cui deve essere precisato anche l’anno del trasferimento.

Al personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata e che fruisce della precedenza per rientrare nella scuola di precedente titolarità/incarico è riconosciuta la valutazione della **continuità del servizio**.

**Non interrompe la continuità** e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo nel corso degli otto anni scolastici successivi**:**

- il **trasferimento in altra scuola** per le altre preferenze espresse nella domanda; - la modifica della titolarità conseguente a **dimensionamento** (art. 18 del CCNI); - l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria provinciale.

A partire dalla mobilità del 2020/2021, l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina la perdita del punteggio di continuità, mentre continua a permanere il diritto al rientro.(nota 5 CCNI Tabella A e B)

Qualora non sia stato possibile negli otto anni il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico, il punteggio relativo alla **continuità** è riconosciuto esclusivamente per gli anni di servizio prestati nella scuola in cui il personale è attualmente titolare

Il punteggio per la **continuità** è riconosciuto sia per la graduatoria interna di istituto, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio

Al personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni la **continuità** legata alla scuola di ex-titolarità/incarico va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e **non della domanda di passaggio**.

**PERSONALE PIÙ VOLTE INDIVIDUATO SOPRANNUMERARIO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ**

Il personale che nell’ottennio viene **più volte individuato soprannumerario** deve scegliere la scuola in cui esercitare la precedenza al rientro.

Tale diritto **non può essere esercitato contemporaneamente su più scuole o comuni**: la richiesta di **28** rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico è incompatibile con la presentazione di una domanda di trasferimento condizionata.

A tutela di tale personale il CCNI prevede che qualora, nel timore di un ulteriore allontanamento, gli interessati presentano comunque la domanda condizionata, rinunciando per un anno alla possibilità di rientrare nella scuola e/ nel comune di precedente titolarità/incarico, negli anni successivi ed entro gli otto anni iniziali, si mantiene sia il diritto alla precedenza nel rientro sia il punteggio di continuità complessivamente cumulato.

**NOTA BENE**

*La domanda di trasferimento condizionata è equivalente all’esercizio di una precedenza:* ***quella di non essere allontanati dalla scuola in cui si è in soprannumero****.*

*Se si ricrea il posto nella scuola di attuale titolarità si annulla qualunque altra richiesta di movimento, compresa quella di rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico e ciò anche se in tale scuola vi sia la disponibilità del posto.*

**PRECEDENZA VI**

**PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA**

La Legge n. 266/1999 all’art. 17 dispone: *“Il coniuge convivente del* ***personale in servizio permanente delle Forze armate,*** *dell’Arma dei* ***carabinier****i, del Corpo della* ***Guardia di finanza*** *e delle Forze di* ***polizia****, degli ufficiali e sottoufficiali* ***piloti di complemento****, del Corpo nazionale dei* ***vigili del fuoco*** *… trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lvo 3.2.1993, L. 29 ha diritto,* ***all'atto del trasferimento****,* ***o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale****, ad essere impiegato, presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni* ***nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina****”.* La medesima precedenza si applica nei confronti dei **coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza** trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio.

Con l’art. 2 della legge 86/2001, è stato previsto anche il diritto alla precedenza per l’assegnazione nel **domicilio eletto dal coniuge all’atto del collocamento in congedo**.

La precedenza è stata adeguata alla legge sulle **“unioni civili”** (art. 13, nota 7 del CCNI).

In applicazione delle disposizioni citate, la precedenza è riconosciuta nella II e III fase nei seguenti casi:

* **il coniuge** o la parte dell’unione civile è stato **trasferito d’ufficio** oppure**;**
* **il coniuge** o la parte dell’unione civile abbia eletto **domicilio all’atto del congedo**  a condizione che:
* venga espressa **obbligatoriamente** come **prima** preferenza, **la preferenza sintetica** del comune o del distretto sub comunale di ricongiungimento. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa;
* solo dopo l’indicazione della preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale è possibile eventualmente, indicare altre preferenze relative ad altri comuni o distretti sub- comunali.

|  |
| --- |
| **ATTENZIONE!!!**  In caso di mancata indicazione prioritaria della preferenza sintetica del comune o del distretto di ricongiungimento, la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come **domanda volontaria senza diritto di precedenza**. |

**29**

E’ inoltre necessario che venga allegata alla domanda di trasferimento, secondo quanto indicato dall’*Ordinanza:*

* + un’**autocertificazione** dalla quale risulti che il soggetto è stato trasferito nella nuova sede d’autorità;
  + una **dichiarazione personale** con la quale il **coniuge trasferito,** o la parte dell’unione civile, si dichiara **convivente con il richiedente**.

Il CCNI prevede, inoltre, che qualora il trasferimento d’ufficio del militare avvenga **dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande**, i beneficiari della precedenza possono presentare domanda di trasferimento comunque entro i termini fissati per le comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti.

Dopo tali scadenze le esigenze di ricongiungimento possono essere esaminate solo in sede di **mobilità annuale**.

**PRECEDENZA VII**

**PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI**

Al personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità, durante l’esercizio del mandato, **la precedenza è riconosciuta** nei trasferimenti all’interno (II fase) e verso la **provincia del comune** (III fase) nel quale si espleta il mandato amministrativo.

Tale precedenza opera alle seguenti condizioni:

1. che venga espressa **obbligatoriamente** come **prima** preferenza, **la preferenza sintetica** del comune o del distretto sub comunale nel quale si espleta il mandato. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa;
2. solo dopo l’indicazione della preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale è possibile eventualmente, indicare altre preferenze relative ad altri comuni o distretti sub- comunali.

La precedenza è riconosciuta a: Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle province, Consiglieri dei comuni anche metropolitani, Consiglieri delle province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc.

Al termine dell’esercizio del mandato, poiché tale precedenza è riconosciuta limitatamente alla durata della carica istituzionale, il personale che abbia ottenuto il trasferimento avvalendosi della precedenza in questione, rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

**ATTENZIONE**

In caso di mancata indicazione prioritaria della preferenza sintetica del comune o del distretto di esercizio del mandato la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse, saranno prese in considerazione **solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.**

**30**

# INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

I docenti di ruolo in possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, **in modalità cartacea,** per transitare nel contingente:

* **di diocesi** di **diversa regione;**
* **verso un diverso settore formativo.**

**41**

La mobilità all’interno della medesima diocesi per una diversa sede sarà invece regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

|  |  |
| --- | --- |
| **FASI** |  |
| **I** | **mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC della medesima diocesi** |
| **II** | **mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione** |
| **III** | **mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione** |
| **IV** | **mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse** |
| **V** | **mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC in diocesi di altra regione** |
|  |  |

**I POSTI DISPONIBILI**

I trasferimenti sono effettuati sui posti d’organico effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al CCNI sulla mobilità.

**42**

# PERSONALE ATA

**MOBILITÀ TERRITORIALE (art. 34 CCNI)**

Può partecipare alla mobilità territoriale:

* il personale ATA assunto a tempo indeterminato **su sede provvisoria**, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità;
* il personale ATA a **tempo indeterminato** al fine di ottenere la titolarità in altra scuola della stessa provincia e/o di altra provincia;
* il personale ATA **senza sede di titolarità ai sensi dell’art. 59** del CCNL 29 novembre 2017; **43**
* il personale **in esubero sull’organico provinciale** è tenuto a presentare domanda di movimento. Il personale che non presenta la domanda ovvero in caso di indisponibilità delle preferenze espresse è trasferito d’ufficio;
* il personale **docente inidoneo** ed il personale **docente appartenente alle classi di concorso B33** (ex C999) e **B-32** (ex C555).

I trasferimenti sui **posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta riorganizzati nei CPIA** vengono disposti soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole. I **DSGA** per acquisire la **titolarità del CPIA** devono indicare il relativo codice puntuale.

I trasferimenti degli **assistenti tecnici** vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza areelaboratori-titoli. È possibile chiedere, avendone i titoli, **più aree** professionali fino a un **massimo di quattro** (art. 49, comma 1 del CCNI).

Per gli assistenti tecnici che intendono presentare domanda di mobilità sui posti dei I ciclo, vedere nelle **novità** a pagina 3.

**MOBILITÀ PROFESSIONALE**

**passaggio ad altro profilo della stessa area**

Può partecipare il personale ATA a tempo indeterminato in possesso del prescritto **titolo di studio valido** per l’accesso al profilo richiesto al fine di ottenere il passaggio ad **altro profilo dell’area di appartenenza** nelle scuole della Provincia di titolarità e/o in altra Provincia.

**Il passaggio dall’area A all’area As e viceversa**, si considera come passaggio nell’ambito della stessa area (conseguentemente è un movimento consentito).

**ATTENZIONE!!**

Ai fini delle operazioni di mobilità professionale, è confermata la validità dei **titoli di studio** previsti dal CCNL 24 luglio 2002, purché conseguiti **entro la data del 25 luglio 2008**.

Inoltre, sono titoli utili per il passaggio a diverso profilo della stessa area (art. 47 CCNI):

- la frequenza dei corsi di riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007; - gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

In caso di richiesta di **trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo** per provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.

È possibile chiedere, se in possesso dei titoli richiesti, il passaggio al **massimo a tre profili** della stessa area. Deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto; in assenza di tale indicazione, le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

**44**

**RIENTRI E RESTITUZIONI ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA**

Le operazioni di mobilità sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva per coloro che cessano dal **collocamento fuori ruolo** o che vengono **restituiti al ruolo** di provenienza.

Il personale che chiede il **rientro** o la **restituzione al ruolo di provenienza** deve presentare **domanda cartacea** all’ufficio scolastico territoriale della **provincia scelta** per il rientro **entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità** ai fini dell’assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.

Il personale in servizio presso **sezioni associate** - ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate -, ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

**PERDENTI POSTO (art. 45 commi 1 - 16)**

**ALTRO PERSONALE ATA (AREA A e B)**

Il personale individuato quale soprannumerario è tenuto a presentare la domanda di trasferimento, precisando se la stessa debba essere presa in considerazione solo con il perdurare dello stato di soprannumerarietà (domanda condizionata) ovvero in ogni caso. Nel caso in cui venga presentata domanda condizionata, le preferenze per scuole di altro comune devono essere necessariamente essere precedute dalla preferenza sintetica del comune di titolarità.

La mancata presentazione della domanda di trasferimento, in caso di soprannumerarietà, comporta in ogni caso, il trasferimento d’ufficio.

I **Dirigenti Scolastici**, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, pubblicano la graduatoria di istituto ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. A questo fine, non vengono prese in considerazione le posizioni del personale appartenente alle categorie di cui all’art. 40, comma 2 del CCNI. Per le situazioni di soprannumero il personale ATA è da considerarsi perdente posto, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

* personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto con decorrenza dal primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
* personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata.

**Il personale** trasferito a domanda condizionata **che rientra** nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. **Si considera** invece come **trasferito a “domanda volontaria”** il personale che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza viene soddisfatto per altre preferenze.

**QUALUNQUE TIPO DI DIMENSIONAMENTO (art. 45 commi 17 - 23)**

**ALTRO PERSONALE ATA (AREA A e B)**

Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluisce in un’**unica graduatoria** (distinta per profilo) al fine di individuare i soprannumerari in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel singolo dimensionamento.

Per gli assistenti tecnici la graduatoria è per personale appartenente alla stessa area.

**Ai soli fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari** sono esclusi dalla graduatoria unica i beneficiari delle **precedenze** previste dall’art. 40, co. 1, punti I), III), IV) e VII) sulla base dei criteri e

delle modalità individuate **nell’art. 40 co. 2**. **47**

**I Dirigenti Scolastici**, previa intesa tra loro:

* provvedono alla compilazione e alla pubblicazione della graduatoria;
* su richiesta degli interessati, rendono disponibili i documenti relativi;
* trasmettono copia della graduatoria all’ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.

Il personale interessato può presentare **reclamo** all’UST, per il tramite dei dirigenti scolastici, **entro 10 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria. L’UST nei 10 giorni successivi, comunica l’esito del reclamo.

L’UST, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento **assegna il personale non perdente posto** alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento **con le modalità seguenti modalità**.

1. assegnazione **prioritaria** del personale non perdente posto sui posti disponibili della istituzione scolastica di precedente **titolarità** (anche trasformate in comprensive). *Si considera come istituzione scolastica di precedente titolarità quella che mantiene la Presidenza e la Segreteria nel medesimo edificio scolastico dell’anno precedente anche se cambiano il nome e il codice meccanografico.*
2. **successivamente** tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è **confluita la sua sede attuale di servizio** (plesso o sezione staccata)*.*
3. assegnazione della titolarità al **restante personale, non perdente posto**, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, **sui posti ancora disponibili** nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento. Tale personale usufruisce comunque della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità dell’anno in corso.

In questa fase **non si tiene conto delle precedenze** previste dall’art. 40 comma 2.

Infine, l’UST invita il **personale individuato perdente posto** a presentare **domanda di trasferimento** (operazione IV). Tale personale usufruisce della **precedenza** per il rientro in una delle scuole coinvolte dal dimensionamento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento può comunque presentare domanda di mobilità.

Il **personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è stato individuato perdente posto** ma che nelle procedure di assegnazione della sede viene destinato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei soprannumerari, delle precedenze previste all’art. 40 comma 1, punti II e V per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità (art. 45 comma 20 del CCNI).

Il **personale trasferito d’ufficio** senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata **nell’ottennio precedente** da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 40, comma 1, punto II e V del CCNI (art. 45 comma 23 del CCNI).

**48**

**RETTIFICA, REVOCHE E RINUNCE**

Non è consentito integrare o modificare la domanda oltre i termini di scadenza.

È consentita **la revoca delle domande** di mobilità **entro il 5° giorno utile prima** del termine ultimo di comunicazione al SIDI. La domanda deve essere inviata tramite la scuola di servizio all’Ufficio territoriale competente.

Le **revoche inviate dopo tale data**, e comunque entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI, possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati. A tal fine fa fede il protocollo della scuola, quello dell’ufficio ricevente, o la ricevuta della Pec.

Qualora siano state presentate più domande, sia di trasferimento che di passaggio, si deve dichiarare esplicitamente se si revocano tutte le domande o solo alcune, specificando quali. In mancanza di precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di mobilità.

**Non è ammessa la rinuncia al trasferimento concesso.** Sono fatte salve le richieste per gravi motivi sopravvenuti e comprovati a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni di organico di fatto.